

DdL «Stabilità 2015» – Anticipazioni sui contenuti fiscali

24 Ottobre 2014

Avviato l'iter parlamentare di approvazione del "Disegno di Legge di Stabilità 2015", annunciato alla Camera dei Deputati ed assegnato alla V Commissione Bilancio (Atto 2679/C).

L'**impatto complessivo** della manovra è stimato in **36 miliardi di euro**, derivanti principalmente:

- dalla **spending review** (per **15 miliardi** di euro complessivi, che coinvolgerà non solo lo Stato ma anche Regioni, Province e Comuni);
- dall'**aumento del deficit** (per **11 miliardi** di euro);
- dalle misure di **contrasto all'evasione** (per **3,8 miliardi** di euro);
- dall'**aumento della tassazione delle rendite finanziarie** (per **3,6 miliardi** di euro).

Tali **risorse** verranno **impiegate per 18 miliardi** di euro in una **riduzione generale della pressione fiscale e per i restanti 18 miliardi** di euro verranno utilizzate per finanziare ulteriori misure, tra le quali l'**anticipazione del TFR per i lavoratori del settore privato** e la **revisione della "clausola di salvaguardia"**, che prevede ad oggi una rimodulazione delle detrazioni e agevolazioni vigenti, qualora entro il 1° gennaio 2015 non siano approvati provvedimenti tali da assicurare, attraverso la revisione della spesa pubblica, un maggior gettito pari a 3 miliardi di euro nel 2015 (art.1, co.430 della Legge 147/2013). In particolare, l'operatività della "**clausola di salvaguardia**" è stata posticipata al 1° gennaio 2016.

Tuttavia, per dare garanzia all'Unione Europea sul rinvio del pareggio di bilancio e sull'utilizzo del deficit, è stata inserita una **disposizione che prevede la possibilità di aumentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sia l'aliquota IVA ridotta del 10% che quella ordinaria del 22%.**

Il Provvedimento include alcune disposizioni fiscali d'interesse per il settore.

Si tratta, in particolare, di:

○ **PROROGA PER IL 2015 DEI BONUS RISTRUTTURAZIONI DELL'ECOBONUS E DEL BONUS MOBILI E AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI**

In particolare, l'art.8 del DdL prevede:

- la **proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti** (cd. 55%), che si applicherà ancora **nella misura del 65%** per le **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015**, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali.

La proroga per un ulteriore anno dell'Ecobonus, pur valutandosi positivamente, non accoglie tuttavia la proposta ANCE che ne prevede la messa a regime ed una rimodulazione, che premi maggiormente gli interventi a maggiore impatto (quali, ad esempio, il "cappotto dell'edificio" e la riqualificazione globale);

- la **proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero degli edifici residenziali** (cd. 36%), che si applicherà ancora **nella misura del 50%** per le **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015**;
- la **proroga della detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, **nella misura del 50%** per le **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015**.

Restano, invece, invariate le disposizioni in materia di Bonus antisismica, che consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle "**abitazioni principali**" e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità (zone 1 e 2). Per questi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, la misura della detrazione passerà dall'attuale 65% al 50%, sempre nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Inoltre, l'art.44 del Provvedimento (co.27) prevede l'**incremento, dal 4% all'8%, della ritenuta**

operata dalle Banche all'atto dell'accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall'impresa esecutrice degli interventi.

Il raddoppio della percentuale di ritenuta riduce la liquidità delle imprese, senza migliorare in alcun modo l'efficacia dello strumento di contrasto all'evasione. Questo, infatti, è già assicurato, sia dalla necessaria tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi (con l'obbligatorio utilizzo del bonifico appositamente predisposto per le agevolazioni), sia dalla natura stessa delle detrazioni che rappresenta un efficace strumento di emersione di base imponibile fondato sul "contrasto di interessi".

○ **ELIMINAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALLA BASE IMPONIBILE IRAP**

L'art.5 del Provvedimento prevede, dal periodo d'imposta 2015, l'eliminazione dalla base imponibile IRAP del costo complessivo del personale impiegato a tempo indeterminato.

Tale misura corrisponde ad una **riduzione della prelievo fiscale ai fini IRAP**, a carico delle imprese, per **5 miliardi di euro**.

A fronte di tale previsione, già con effetto dal periodo d'imposta 2014, è stata abrogata la riduzione, dal 3,9% al 3,5%, dell'aliquota IRAP prevista originariamente dal D.L. 66/2014, con effetto dal 2014. L'abrogazione di tale norma comporta, quindi, l'annullamento della riduzione dell'aliquota base che, quindi, continua ad applicarsi, anche dal 2014, nella misura del 3,9%.

L'eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, specie se valutata insieme alla decontribuzione per 3 anni riconosciuta per i nuovi assunti, rappresenta una misura da tempo auspicata da tutti i settori ad alta intensità di manodopera, quale il settore delle costruzioni.

Tuttavia, occorrerebbero parallelamente incentivi alla domanda, che garantiscano la vendita del "magazzino" delle imprese edili e l'apertura di nuovi cantieri.

Solo in tal modo, creando nuova occupazione, il settore delle costruzioni potrà fruire effettivamente di tale importante sgravio.

In linea generale, inoltre, l'effetto positivo della misura viene attenuato dal mantenimento dell'aliquota IRAP al 3,9%, anziché al 3,5% come originariamente fissato dal D.L. 66/2014, che, tra l'altro, si applica con effetto retroattivo già dal periodo d'imposta 2014.

○ **RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI**

Con l'art.44, co.6 del DdL, viene disposta una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall'art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2015, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell'intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2015, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.

Si tratta dell'ennesima proroga della rivalutazione che, però, negli ultimi anni ha prodotto scarso interesse, in ragione del crollo dei valori immobiliari.

Sarebbe stata, probabilmente, più opportuna una rivalutazione delle aree edificabili possedute dalle imprese.

○ **ESTENSIONE DEL "REVERSE CHARGE"**

All'art.44, co.7, lett.a), nn.1 e 2, il meccanismo dell'inversione contabile, già utilizzato nel subappalto edile (ai sensi dell'art.17, co.5, lett.a, del D.P.R. 917/1986) viene esteso anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici (rese in appalto e in subappalto).

Al riguardo, la Relazione illustrativa al Provvedimento conferma che tale ulteriore fattispecie si applica «a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti

dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».

Allo stesso art.44, co.7 lett.b), viene, inoltre, stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA., l'IVA dovrà essere da queste versata direttamente all'Erario, secondo modalità stabilite con un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi (cd. "split payment"). L'applicabilità di tale meccanismo è comunque subordinata ad apposita autorizzazione europea, in mancanza della quale le entrate che l'Erario stima di incassare dalla misura, pari a circa 988 milioni di euro, verranno ricavate dall'aumento dell'accisa su benzina e gasolio (art.44, co.9).

L'estensione del "reverse charge" a fattispecie diverse dai subappalti edili, ivi compresi i lavori pubblici, è, in linea di principio, uno strumento efficace di contrasto all'evasione fiscale.

Tuttavia, crea rilevanti problemi gestionali negli adempimenti amministrativi, nonché accentua il problema dei crediti IVA, già rilevanti per le imprese del settore.

○ **AUMENTO DELL'IVA DAL 2016 E REVISIONE DELLA "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA"**

Gli artt.18 e 45, co.3-4 del Provvedimento modificano la cosiddetta "clausola di salvaguardia", che attribuisce la possibilità di rivedere le detrazioni e le agevolazioni fiscali vigenti, qualora non si riescano a reperire risorse di un determinato ammontare.

Sul punto, le modifiche rilevanti sono 2:

- art.45, co. 3-4: introduzione di una norma che prevede l'**aumento delle aliquote IVA** del 10% e del 22% a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel seguente modo:

Aliquote IVA vigenti	Aliquote IVA dal 1° gen.2016	Aliquote IVA dal 1° gen.2017	Aliquote IVA dal 1° gen.2018
10%	12%	13%	13%
22%	24%	25%	25,5%

Tale aumento non verrà adottato, qualora siano approvati provvedimenti normativi che assicurino maggiori entrate, o risparmi di spesa pubblica, corrispondenti al gettito atteso dal suddetto incremento delle aliquote IVA.

In ogni caso, non viene previsto alcun aumento dell'aliquota IVA ridotta del 4%, applicabile in caso di acquisto, o costruzione, della "prima casa".

La decisione di incrementare le aliquote IVA per recuperare gettito è una scelta miope che non tiene conto degli effetti sul mercato e della forte contrazione dei consumi che una simile misura è in grado di generare.

L'innalzamento dell'aliquota ridotta del 10% colpirebbe il mercato immobiliare, ad esempio delle "seconde case", comprimendo ancor di più le attività di un comparto già fortemente in crisi e, tra l'altro, si ripercuoterebbe sugli stessi Enti pubblici, provocando, per questi, un incremento dei "costi fiscali" connessi alla realizzazione di opere pubbliche;

- art.18: rinvio, dal 2015 al 2016, della revisione delle detrazioni e agevolazioni vigenti e riduzione delle risorse da reperire per evitare l'operatività della clausola di salvaguardia. In sostanza, per il 2015, sono stati reperiti i 3 miliardi di euro necessari per scongiurare il taglio delle agevolazioni fiscali e, per il 2016 e 2017, vengono ridotti gli importi da assicurare all'Erario, rispettivamente, pari a 4 miliardi (invece di 7 miliardi) per il 2016 e a 7 miliardi (anziché 10 miliardi) per il 2017.

Pur apprezzando lo sforzo fatto dal Governo per evitare, nel 2015, i tagli alle agevolazioni fiscali vigenti, rimane comunque il pericolo, a partire dal 2016, di una riduzione generalizzata dei benefici oggi in vigore, che rischia di colpire indiscriminatamente anche beni meritevoli di tutela fiscale, quali la casa (es. detrazione del 19% degli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale).

○ **MESSA A REGIME DEL BONUS DEGLI 80 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITO INFERIORE A 26.000 EURO**

L'art.4 del Provvedimento conferma la messa a regime, in via automatica, del credito riconosciuto ai lavoratori dipendenti, che determina un aumento in busta paga nella misura massima di 80 euro. Anticipato in via sperimentale a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio 2014, il Bonus IRPEF trova ora definitiva stabilizzazione nell'ambito dell' art.13 del D.P.R. 917/1986 - TUIR, che disciplina le ordinarie detrazioni d'imposta per i lavoratori dipendenti ed assimilati. La misura ha un impatto finanziario stimato in **9,5 miliardi di euro**.

○ ANTICIPAZIONE DEL TFR

L'art.6, introduce, in via sperimentale, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere facoltativamente (l'opzione, una volta esercitata, è irrevocabile) l'anticipazione in busta paga della quota maturanda del TFR, con riferimento alle retribuzioni erogate dal 1°marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Sotto il profilo fiscale, la quota di TFR erogata con la retribuzione mensile è assoggetta alle regole ordinarie di tassazione ai fini IRPEF, al posto del regime di tassazione separata (art.17, co.1, lett.a del D.P.R. 917/1986-TUIR) a cui è assoggettato l'importo del TFR liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In merito, la Relazione illustrativa al DdL di Stabilità 2015 conferma che la quota del TFR erogata in busta paga non concorre al raggiungimento della soglia massima di reddito stabilita per usufruire del Bonus IRPEF di 80 euro per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26.000 euro.

Tale misura sicuramente è un incentivo all'incremento dei consumi, ma non certo di quelli immobiliari. Tuttavia, occorre evitare che tale anticipazione riduca la liquidità effettiva delle imprese.